



n. 4596/2015 r.g.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di Impresa**

composta dai Magistrati:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dott.ssa Manuela Farini   | Presidente       |
| Dott.ssa Liliana Guzzo    | Giudice          |
| Dott.ssa Anna Maria Marra | Giudice relatore |

pronunziando sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto avverso l'ordinanza depositata il 26 maggio 2015

da














on l'Avv.o I

nei confronti

**di Fallimento**   (s.r.l., con l'Avv.o 

osserva quanto segue.

Con ordinanza del 26 maggio 2015 il Tribunale di Venezia autorizzava il Fallimento   
 s.r.l. a procedere a sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti nei  
confronti di   no e , quali amministratori della società *in bonis*, sino  
alla concorrenza di Euro 500.000,00 nel corso del giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. istaurato  
per condotte di *mala gestio* aventi effetto dissipativo, se non proprio distrattivo, del patrimonio  
sociale, consistenti A) nella vendita in data 10 marzo 2010 a  S.r.l., amministrata dall'unico  
socio   no (anch'egli destinatario dell'azione di responsabilità poi abbandonata a  
seguito di transazione con la Curatela), detentore delle quote della società a titolo fiduciario  
nell'interesse proprio di   o e di  o, di un terreno edificabile sito n San

www.osservatoriodirittoimpresa.it



Martino Buon Albergo al prezzo del tutto irrisorio di Euro 18.495,00 a fronte di un valore di mercato pari a circa Euro 1.000.000,00 e B) nell'aver impegnato la società nel pagamento di canoni di locazione, esorbitanti in relazione al valore locativo, per la conduzione di una unità immobiliare adibita a sede sociale in località Musella di San Martino di Buon Albergo nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ .r.l., i cui sci erano, tra gli altri, i medesimi ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ mentre la carica di amministratore era ricoperta da ~~XXXXXXXXXX~~.  
Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo il solo ~~XXXXXXXXXX~~.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Si premette che l'ordinanza impugnata contiene ampia esposizione e puntuale disamina dei dati fattuali e degli elementi di diritto attinenti il *fumus boni iuris* che conviene qui richiamare integralmente per poi soffermarsi sui motivi di reclamo formulati.

Il reclamante in ordine al *fumus* si è limitato a segnalare la necessità della effettuazione di accertamenti tecnici per la stima sia del valore dell'immobile alienato sia della congruità dei canoni di locazione.


Con riguardo a tale rilievo è sufficiente osservare che gli elementi di valutazione esposti dal giudice di prime cure appaiono del tutto sufficienti e persuasivi del valore irrisorio del prezzo di alienazione dell'immobile di San Martino Buon Albergo (qualità edificatoria del bene, ben nota agli amministratori, valutazione del cespite in procedura concordataria che aveva preceduto la procedura fallimentare, alienazione del medesimo bene, a distanza di pochi giorni, da parte dell'acquirente ad altra società al prezzo di Euro 500.000,00, largamente superiore a quello oggetto di contestazione, stipula di preliminare di vendita con un'ulteriore società, in data 22 settembre 2009, prevedente il prezzo di Euro 560.000,00) sia del valore locativo dei canoni erogati per la locazione della unità immobiliare adibita a sede della società, eccessivo sia in ragione dell'effettivo valore, come risultante da perizia di stima, sia, in verità, in ragione dell'esorbitanza in via assoluta di tale spesa. Quanto al *periculum in mora*, sulla cui assenza si incentra principalmente il gravame, il reclamante ha sostenuto che la propria sostanziale incapienza, risultando egli titolare unicamente di quote societarie del valore di Euro 600.000,00, rende insussistente il rischio che, nelle more del giudizio ordinario, possano essere adottate iniziative tese alla dispersione di cespiti idonei a soddisfare la pretesa risarcitoria, tanto più che nel tempo trascorso tra la dichiarazione d fallimento e l'iniziativa giudiziaria nessun atto di disposizione delle suddette quote è stato posto in essere. Il reclamante ha, inoltre, eccepito che la situazione di incapienza è anteriore al sorgere del credito e ciò preclude che il creditore possa dolersi dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore al fine di ottenere una misura conservativa.


Le doglianze esposte non sono condivisibili.




Per consolidato orientamento giurisprudenziale il *periculum in mora*, consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario ad ottenere il provvedimento sul merito, può essere desunto sia da elementi oggettivi, come l'inadeguatezza del patrimonio del creditore, sia da comportamenti del debitore che facciano pronosticare una sua volontà di sottrarre la garanzia del credito.

La scarsa consistenza del patrimonio rende, infatti, di per sé debole la garanzia e più alto il rischio di vanificazione o di ulteriore indebolimento della aspettativa di solvenza.

Nel caso di specie, peraltro, le condotte di *mala gestio* tenute dallo  non depongono a favore della sua affidabilità.

A ciò si aggiunga che lo , secondo quanto affermato dall'ufficiale giudiziario nella fase di esecuzione del sequestro concesso (doc. D1 del fallimento), ha tenuto "*costantemente un atteggiamento aggressivo, ingiurioso ed intimidatorio tanto da obbligare più volte i Carabinieri presenti ad interventi ire con forza per trattenerlo*", ciò che, oltre ad essere di per sé poco commendevole, è condotta ostativa alla attuazione della misura conservativa concessa ed ancor più fa presumere la predisposizione all'adozione di iniziative pregiudizievoli della garanzia ex art 2740 c.c. e delle ragioni dei creditori.

Va poi considerato che la concessione della misura può consentire al Fallimento di eseguire il sequestro su beni che dovessero pervenire nella titolarità del reclamante, il quale -si è già detto- è presumibile che si attiverebbe per sottrarli alla solvenza ovvero su beni occultati, evenienza quest'ultima non remota attesa l'assoluta assenza di beni mobili presso la residenza dichiarata dallo  riscontrata dall'ufficiale giudiziario (doc. D1 del Fallimento).

Infine, il richiamo da parte del reclamante dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il creditore non potrebbe fondare la sua istanza di sequestro sull'inadeguatezza patrimoniale del debitore ove essa fosse già sussistente al momento del sorgere del credito, è inconferente nel caso di specie poiché, all'evidenza, nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art 146 l.f. non è ravvisabile un creditore consapevole della inconsistenza del patrimonio del debitore al momento in cui l'obbligazione risarcitoria è sorta.

Spese al definitivo.

Costituendo il reclamo strumento impugnatorio sia pure totalmente devolutivo, l'integrale suo rigetto impone di dar atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u. n. 115\2002, e successive modificazioni.

P.Q.M.



rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;  
spese al definitivo;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u.  
n. 115\2002, e successive modificazioni nei confronti del reclamante;  
si comunichi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2015.

**Il Giudice relatore**

(dott.ssa Anna Maria Marra)

**Il Presidente**

(dott.ssa Manuela Farini)

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)

